



COMUNE DI ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS
C.F. n° 00052090958

Rep. N. ____
Del ____

CONVENZIONE

Contenente le norme e le condizioni per **L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER INIZIATIVE
DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI A UNA COOPERATIVA – CIG: ZCC3840941**

L’anno duemilaventidue__ il giorno __ (____) del mese di __ nella residenza Co-
munale con la presente scrittura privata

TRA

IL COMUNE DI ORISTANO, P.I. 00052090958, rappresentato dal Dirigente del Setto-
re Servizi alla Persona e Cittadinanza - Ing. Giuseppe Pinna, il quale interviene in
rappresentanza del Comune di Oristano, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del
T.U.E.L. approvato con L. 267/00 e dell’art. 69 del vigente Statuto –
C.F.00052090958

E

La COOPERATIVA con sede legale in codice fiscale
e P.Iva -, iscritta regolarmente al Registro delle Società cooperative a
mutualità prevalente di diritto, al n., costituita in data
con scadenza in data, qui rappresentata dal suo Presidente e legale
rappresentante Sig.ra....., nata a il – C.F:
....., residente ain via

Premesso che con Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze in data 8 luglio 2021, sono stati determinati i criteri di
attribuzione del Fondo per la sicurezza urbana di cui all’art. 35-quater del D.L. 4 ot-
tobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018, n.



132, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Vista la comunicazione della Prefettura di Oristano loro protocollo n. 32083 del 06/09/2021 avente ad oggetto “Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel triennio 2020/2022. Art. 1, c. 540, Legge 160/2019. Finanziamento iniziative”.

Dato atto che in detta comunicazione viene assegnato al Comune di Oristano un contributo pari ad €. 19.409,22 per il finanziamento di progettualità funzionali alla prevenzione e al contrasto della vendita e della cessione di sostanze stupefacenti attraverso iniziative di tipo formativo e divulgativo da parte degli Enti locali, anche mediante lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali.

Considerato che la relativa istanza da parte del Comune doveva essere presentata entro il 15/09/2021, corredata da una scheda progettuale nella quale descrivere tutte le iniziative che si intendono adottare e la specificazione dei costi.

Considerato che la Prefettura di Oristano, in data 16/12/2021 loro protocollo n. 45195 del 15/12/2021, comunicava che il Ministero dell’Interno ha accolto le istanze prodotte, assegnando alla stessa Prefettura l’importo complessivo di € 38.839,50 ripartito tra gli enti richiedenti, assegnando al Comune di Oristano € 19.409,22 com-



pllessivi per il triennio 2020/2022.

Ritenuto che è necessario provvedere all'avvio del progetto e che la Prefettura richiede report di attività sui risultati raggiunti.

Considerato che gli oneri di gestione e la durata del progetto sono quelli indicati nella scheda di progetto.

Ravvisata la necessità di procedere urgentemente all'affidamento del progetto

“INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI” ad una Cooperativa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, in esecuzione della propria Determinazione n. del, che se pur non materialmente allegata, costituisce parte essenziale ed integrante del presente atto, affida alla COOPERATIVA

..... con sede legale in – VIA codice fiscale e P.iva

..... -, iscritta regolarmente al Registro delle cooperative a mutualità prevalente di diritto, al n., costituita in data con scadenza in data

ta, qui rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante

Sig....., nata a il – C.F:, residente a

..... in via l'incarico di **“INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO**



DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI”;

ART. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

La COOPERATIVA (di seguito: “L’affidataria”) svolgerà l’incarico secondo le direttive di carattere generale che saranno impartite dall’Amministrazione Comunale. L’incarico sarà svolto conformemente alla presente convenzione, sotto la Direzione del Dirigente Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza. L’affidataria, nell’espletamento dell’incarico, ha l’obbligo di informare il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza del Comune di Oristano in merito ad ogni problematica di carattere procedurale e tecnico amministrativo che possa incidere sul buon esito dell’incarico stesso.

Lo sviluppo dell’intero processo di supporto e redazione dovrà essere svolto all’interno di un costante collegamento con gli uffici preposti dell’Amministrazione Comunale. L’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata dalle:

- clausole del presente contratto/disciplinare tecnico, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
- disposizioni normative comunque vigenti in materia di CCNL delle Cooperative sociali nonché di quelle in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;
- disposizioni contenute nella L.R. n. 17/2021 – Art. 10, comma 16 lett. c), e commi 17 e 18. e la D.G.R. n. 46/7 del 25/11/2021;
- disposizioni del codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative sopra richiamate.



ART. 3 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento da parte della COOPERATIVA del progetto **“INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI”** come meglio esplicitato nel successivo art. 6.

ART. 4 – Finalità del contratto

Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché gli obblighi di pubblico servizio intercorrenti fra il Comune e l'affidataria, oltre ai livelli ed agli standard di servizio da garantire all'utenza, nonché gli strumenti di verifica e controllo, come definiti al successivo art. 13, ciò anche al fine di garantire l'autonomia gestionale della Cooperativa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune relativi all'erogazione dei servizi.

Nel corso della durata del contratto le parti potranno negoziare l'affidamento di ulteriori servizi, o l'attivazione di servizi non regolati dal presente contratto, purché direttamente e funzionalmente connessi al servizio principale affidato, sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la stipula di appendici e/o integrazioni al presente contratto, valutando inoltre se gli ulteriori servizi richiedano una specifica definizione dei risultati da conseguire.

ART. 5 - Durata

Il presente contratto ha la durata di mesi (.....) con decorrenza dalla data di stipula. Ciascuna unità lavorativa svolgerà il servizio in base al CCNL Cooperative sociali.



ART. 6 - Modalità di effettuazione del servizio

Il servizio è finalizzato all'attivazione del cantiere del progetto "INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI".

I beneficiari degli interventi sono gli alunni frequentanti i quattro Istituti Comprensivi – Scuola Secondaria di I grado presenti nel territorio del Comune di Oristano. Il servizio deve essere svolto presso le sedi degli Istituti scolastici coinvolti.

Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere adeguatamente formato relativamente agli aspetti generali del contratto, nonché in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e dovrà svolgere i propri compiti rigorosamente ed in conformità alle norme del presente contratto/disciplinare nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta dall'Amministrazione per sopravvenute esigenze.

ART. 7 - Conoscenza delle condizioni di affidamento

L'affidataria, avendo dichiarato di essere a perfetta conoscenza della tipologia dei servizi affidati ed in particolare del livello di prestazione richiesta, non potrà sollevare obiezioni per difficoltà che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dei servizi e dovrà eseguire gli stessi con le modalità stabilite all'art. 6.

Nell'espletamento del servizio, l'affidataria dovrà ottemperare a tutte le disposizioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione Comunale.

L'affidataria è obbligata a far presente all'Amministrazione evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.



ART. 8 - Servizi straordinari

È facoltà del Comune richiedere all'affidataria prestazioni aggiuntive qualora ricorrano circostanze particolari non prevedibili.

Il servizio straordinario verrà autorizzato per iscritto sulla base di idoneo preventivo contenente la quantificazione oraria, le modalità e i tempi di esecuzione. Il compenso per dette prestazioni, non compreso nel corrispettivo del presente appalto, verrà determinato con apposito atto dirigenziale d'impegno preventivamente all'attivazione del servizio stesso.

ART 9 - Responsabilità correlate alla gestione dei servizi e agli obblighi della società

Gli interventi oggetto del presente contratto costituiscono attività di interesse pubblico, sono regolati in conformità delle vigenti disposizioni pubblicistiche e di settore e, per quanto non diversamente disposto, dalle norme civilistiche.

L'affidataria è tenuta a svolgere il servizio con proprio personale e con mezzi adeguati.

L'affidataria, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, nell'espletamento del servizio ha in ogni caso l'obbligo di osservare e di fare osservare agli addetti al servizio stesso tutte le vigenti disposizioni di settore. In caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unico responsabile, anche sul piano civile, fermi restando i casi di risoluzione per gravi inadempienze indicati nel presente contratto.

L'affidataria è civilmente e penalmente responsabile per qualsiasi danno od inconveniente prodotto a terzi nell'espletamento del servizio in oggetto, per cui il Comune è sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità diretta od indiretta.



A tal fine l'affidataria è tenuta a stipulare polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'effettuazione dei servizi e per tutta la durata della concessione con compagnia assicuratrice di primaria importanza e dovrà provvedere a trasmetterne copia al Comune.

La predetta polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni arrecati a persone o cose con massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila).

La Società gestirà il servizio affidato nel pieno rispetto della vigente normativa generale e di settore. La Società ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi. Resta inteso che la Società è l'unica responsabile nei confronti del Comune.

ART. 10 – Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto per l'intera durata del contratto è quantificato in €

Il corrispettivo relativo ai servizi effettivamente prestati nel mese di riferimento saranno liquidati dal Comune in rate mensili posticipate a presentazione di regolare fattura elettronica emessa per gli importi risultanti dal servizio effettivamente prestato e calcolati sulla base di quanto previsto dal comma precedente. Il responsabile del procedimento ai fini dell'apposizione del visto di regolarità valuterà anche il report delle prestazioni effettuate.

Detto report dovrà indicare le ore di svolgimento del servizio in maniera analitica.

L'affidataria, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, nell'espletamento del servizio, ha in ogni caso l'obbligo di osservare e di fare osser-



vare agli addetti al servizio stesso tutte le vigenti disposizioni di settore. In caso di violazione di tali norme l'affidataria sarà ritenuta unica responsabile, anche sul piano civile, fermi restando i casi di risoluzione per gravi inadempienze indicati nel presente contratto.

ART. 11 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del Servizio da parte della Società, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

ART. 12 – Rapporti economico - finanziari

I rapporti economico-finanziari tra il Comune e la Società sono disciplinati, oltre che dal presente contratto di servizio, anche dalle vigenti clausole statutarie e da eventuali patti parasociali, oltre che dalle norme civilistiche e dalle disposizioni speciali di settore.

ART. 13 – Attività di vigilanza e controllo del servizio

Il controllo sull'espletamento del servizio e sull'applicazione del presente contratto si esplica attraverso gli strumenti e le procedure stabilite di volta in volta dall'Amministrazione comunale e in ottemperanza ai propri regolamenti comunali.

Ai fini di cui sopra è competente, sulle verifiche inerenti le modalità di erogazione dei servizi affidati e pertanto sui controlli tecnici e l'analisi circa le modalità di conduzione ed espletamento del servizio stesso, il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza

Il controllo, in conformità agli indirizzi generali di controllo eventualmente forniti dall'Ufficio controllo analogo, sarà finalizzato alla verifica in materia di livello quali-



tativo dei servizi offerti e alla verifica sugli aspetti economici della gestione.

Nello specifico i controlli economico gestionali si estrinsecano sostanzialmente attraverso la verifica dei documenti e degli indicatori contenuti nei report redatti da parte dell'affidatario e indicanti specifici report sul servizio svolto con cadenza trimestrale.

Il Report contiene informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi relativi agli adempimenti del presente contratto, e comunque altre eventuali informazioni concordate, nonché dati di ordine economico, quantitativo e qualitativo sui risultati del servizio svolto, anche espressi attraverso appropriati indicatori di sintesi. Tale report sarà corredato di una relazione adeguatamente motivata e conterrà indicazioni sulle cause degli eventuali scostamenti rilevati e circa le azioni correttive che la Società intende all'uopo intraprendere.

ART. 14 Contestazioni, inadempimenti, penali

Qualora l'affidatario si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune dovrà darne formale diffida, mediante comunicazione via PEC, contestando l'addebito e con un congruo termine per l'adempimento.

Entro il termine indicato, l'affidatario potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento. Ove l'affidatario non provveda entro il termine stabilito il Comune si riserva la facoltà di applicare penali in misura variabile dallo 0,1% al 10% dell'importo netto di aggiudicazione per ogni inadempimento, ritardo, deficienza di servizio.

L'applicazione delle penali e l'addebito di eventuali maggiori oneri verrà effettuata mediante ritenuta dell'importo corrispondente sulle fatture in pagamento. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per il Comune di ri-



chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 15 - Cessione dei crediti e del contratto e divieto di subappalto

È vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dall'Amministrazione. Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla.

È assolutamente vietato il subappalto o la cessione sotto qualsiasi forma, di tutto o anche solo di una parte del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso e fatta salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperienza di ogni altra azione che l'Amministrazione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 16 -- Risoluzione del contratto

Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione degli interventi, imputabili all'affidatario, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento del servizio;
- per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell'affidatario.

ART. 17 - Revoca dell'affidamento

Il Comune può recedere unilateralmente dal presente affidamento per gravi motivi di pubblico interesse che facciano venir meno ogni ragione di opportunità per la prosecuzione del rapporto.

L'affidatario rinuncia fin d'ora a qualsiasi corrispettivo per il recesso.



ART. 18 - Codice di Comportamento, Patto di integrità e Trattamento dati personali

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme del Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n. 6 del 21/01/2021 e del Piano Anticorruzione 2022/2024 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 98 del 24.05.2022, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente competente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, non-



ché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'affidatario si obbliga inoltre a rispettare il patto di integrità approvato dalla RAS e fatto proprio dal Comune con G.M. n. 21 del 05/02/2018 che viene sottoscritto dalle parti, allegato al presente contratto, consapevole che il mancato rispetto è causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario, in attuazione della disciplina degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 "GDPR", autorizza al trattamento dei dati personali, come da apposita informativa che viene allegata al presente atto.

In ogni caso l'affidatario, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di servizio, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Fondazione è l'unica responsabile nei confronti del Comune.

ART. 19 – Foro competente

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto la competenza esclusiva è del Foro di Oristano.



ART. 20 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Società. Il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad IVA e per le quali le parti chiedono le agevolazioni fiscali ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive integrazioni e modifiche, dando atto che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale. La registrazione verrà fatta in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 (T.U. sull'imposta di registro).

ART. 21 – Clausola finale

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare specificatamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto. Inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini del rapporto tra le parti, in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Il presente atto è scritto in forma elettronica nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016. Si dà atto che sul contratto viene apposta la marca temporale



che consente di stabilire l'esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Occupa numero (.....) pagine fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Oristano, li

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA

Ing. Giuseppe Pinna

f. to PER LA SOCIETA' AFFIDATARIA –

Società Cooperativa

Sig.
